

**Avvertenze:** la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 5 del 27 gennaio 1997, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 (Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa), vedi l'allegato A - n. 229 della medesima legge.

**Legge Regionale 21 gennaio 1997, n. 4.**

**“Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1997”**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 27 luglio 1978 n. 20, la Giunta Regionale è autorizzata a esercitare provvisoriamente - fino a quando non sarà approvato per legge il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1997, e, comunque, non oltre il 28 febbraio 1997 - il bilancio 1996, secondo gli stati di previsione e con le modalità di cui alla legge regionale 29 aprile 1996, n. 9 e successive modifiche.

Articolo 2

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

21 gennaio 1997

Rastrelli